

Cos'è ECVET

Informazioni generali

La mobilità del personale si configura come fattore essenziale non solo per la promozione dell'integrazione economica dell'Europa - a parte gli altri provvedimenti da prendersi al fine di creare un unico mercato interno per merci e servizi - ma anche per l'intensificazione dello scambio transnazionale di esperienze, come pure per l'evoluzione e la formazione di un'identità europea. Ad ogni modo, le realtà economiche sono a malapena all'altezza dei requisiti necessari per raggiungere tali scopi. Mentre per quanto riguarda i lavoratori europei la *formazione professionale iniziale* potrebbe rappresentare il periodo di vita in cui viene offerta la possibilità di acquisire un'esperienza di mobilità ad un'età precoce, lo scambio di apprendisti attraverso i confini interni dell'Europa è tuttora un fattore minore in termini di flussi quantitativi. Nel suo programma di lavoro abbozzato a Lisbona nel febbraio 2002, il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Istruzione ha approvato una cooperazione sistematica e strutturata relativamente all'istruzione in tutta l'Unione Europea, e la Dichiarazione di Copenhagen (2002) definisce come azione comune in particolare lo sviluppo di un sistema di punti di credito per l'istruzione e la formazione professionale: utilizzando l'approccio adottato dal Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti (*European Credit Transfer System, ECTS*) per la mobilità interna europea degli studenti in corso dal 1989, il *Sistema Europeo del (Trasferimento) dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale (European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training, ECVET)*, dovrà inoltre considerare *gli aspetti specifici dell'istruzione e della formazione professionale*. Pertanto la Commissione ha istituito un Gruppo Tecnico di Lavoro (*Technical Working Group, TWG*) che ha iniziato l'attività in dicembre 2002. La fase preliminare del lavoro svolto dal gruppo TWG è servita come base per la proposta di un modello ECVET che è stato presentato ai Direttori Generali dell'Istruzione Generale e Professionale di Bruxelles nel luglio 2005. Al momento si sta procedendo ad un'analisi più dettagliata di questa proposta, specialmente in relazione ai progetti di ricerca *ECVET reflector* (www.ecvet.net) e *ECVET connexion* (www.ecvetconnexion.com).

Natura e capacità del sistema ECVET

Nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, rispetto agli stati membri la Commissione Europea ha una funzione di sostegno e di potenziamento, non dimenticando che l'articolo 149 del Trattato CE formula un divieto di armonizzazione, e che l'articolo 150 proibisce un'interferenza centrale nei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale. Conformemente al principio di sussidiarietà, ECVET è stato concepito come sistema che, basato sulla partecipazione volontaria dei membri UE e prendendo in considerazione le leggi nazionali che disciplinano l'istruzione e la formazione professionale, mira alla creazione di trasparenza tra i sistemi.

ECVET è un *sistema per l'accumulazione e il trasferimento dei punti di credito nell'istruzione e nella formazione professionale*, che consente la documentazione e la certificazione dei successi

raggiunti nell'apprendimento nel corso dell'istruzione e della formazione professionale oltre i "confini di sistema".

➤ In particolare, mira ai *confini dei sistemi nazionali dell'istruzione e della formazione professionale*: gli apprendisti che avranno trascorso determinati periodi di formazione in un altro paese Europeo avranno così l'opportunità di ricevere un riconoscimento di tali periodi come parte della loro formazione anche nel proprio paese d'origine.

➤ Un'altra caratteristica è la promozione della *mobilità degli apprendisti all'interno di un particolare sistema educativo*, ossia la garanzia di *permeabilità sia verticale che orizzontale* tra le parti del sistema e in particolare tra un'istruzione superiore e professionale in Europa.

➤ Infine, sarà vantaggioso per gli apprendisti *al di fuori del sistema educativo*: dato che ECVET prende anche in considerazione i risultati di un'istruzione informale (incluso l'apprendimento sul lavoro), esso garantirà il loro riconoscimento a patto che questo sia disciplinato da leggi nazionali.

Incentrato sugli individui, vale a dire sulla conferma delle conoscenze, capacità e competenze individuali¹ che costituiscono la base per la loro accumulazione e per il loro trasferimento, ECVET assicurerà la documentazione, la conferma e il riconoscimento dei risultati di apprendimento ottenuti all'estero, valutando sia l'istruzione professionale formale, sia contesti non formali.

Utilizzare i risultati di apprendimento come punto di riferimento pare appropriato dal momento che, diversamente dalla situazione del settore universitario, sia i sistemi di formazione professionale che i corsi di formazione individuali si differenziano molto gli uni dagli altri.

La descrizione dei risultati di apprendimento avverrà a cura delle cosiddette *unità* le quali, incorporando vari elementi di conoscenze, capacità e competenze, perseguono un doppio obiettivo:

➤ la definizione delle *unità* contiene l'indicazione delle conoscenze, capacità e competenze da ottenere (dimensione qualitativa).

➤ Allo stesso tempo, a ciascuna unità verrà assegnato un certo numero di punti di credito così da attribuirle un peso in relazione a "qualifiche massime" a dispetto della definizione di queste ultime all'interno del rispettivo contesto nazionale (dimensione quantitativa).

Trattandosi di elementi soggetti al trasferimento e all'accumulo, rispettivamente, le *unità* promuoveranno di conseguenza la mobilità.

Le modalità di *combinazione* delle stesse competerà alle normative nazionali, alla stessa stregua di quanto avviene per le descrizioni delle mansioni o dei corsi di studio professionali.

¹ Si utilizzano conoscenze, capacità e competenze in riferimento al Quadro Europeo per le Qualifiche (EQF Consultation Paper).

Dal punto di vista dei tirocinanti, l'accumulo e il trasferimento potrebbero essere descritti come segue:

➤ Durante il suo soggiorno all'estero, uno studente acquisirà determinate conoscenze, abilità e competenze nella forma di una o più unità. Gli esiti di apprendimento saranno *documentati* e dopo il termine del soggiorno all'estero *trasferiti* e *accreditati* al corso di studi completato nel proprio paese. Le nuove unità saranno *combinare* a quelle completate precedentemente a quel periodo.

➤ Le unità potrebbero essere costituite attraverso la validazione degli esiti dell'esperienza professionale ottenuta in qualsiasi stato membro dell'UE nel quale esistano le rispettive procedure e verranno accreditate al percorso di qualifica generale così come definito all'interno del contesto nazionale. I paesi che partecipano al sistema provvederanno ad istituire degli "organismi competenti", ossia delle istituzioni all'interno degli stati membri in grado di rilasciare dei certificati di qualifica riconosciuti.

Da una proposta ad un sistema

Dalla descrizione degli elementi fondamentali e di funzionamento del sistema ECVET risulta evidente che il processo complessivo coinvolge un'ampia gamma di attori nazionali e perciò richiede la conclusione di convenzioni e accordi.

Per tale ragione il sistema ECVET dovrà prevedere tutta una serie di strumenti e di *carrier*. Mentre alcuni sono già stati individuati all'interno di un contesto europeo e introdotti a livello nazionale, vale a dire gli EUROPASS, altri strumenti specificamente riferibili a ECVET e necessari per la sua implementazione sono tuttora in fase di sviluppo.

➤ Il "*Memorandum of Understanding*" – in quanto principale strumento – è un accordo di natura volontaria concluso tra i fornitori dell'istruzione professionale, le autorità nazionali e altri organismi competenti all'interno dei paesi partecipanti. Esso mira a generare una fiducia reciproca tramite una modalità di cooperazione regolamentata nell'ambito della validazione e del riconoscimento di qualifica in merito alla mobilità in generale.

➤ I rappresentanti delle istituzioni educative dei due paesi coinvolti ed il tirocinante sottoscriveranno il "*learning agreement*"², contenente una descrizione degli esiti di apprendimento acquisiti durante il periodo di mobilità sia in termini qualitativi che quantitativi. Esso verrà firmato da parte delle organizzazioni di provenienza e di accoglienza, così come dal tirocinante.

Un manuale completo sul sistema ECVET sarà disponibile entro il termine del 2006.

² N.d.T.: ossia, un vero e proprio contratto di apprendimento.